

Repertorio n. 2396

Raccolta n. 1784

ATTO COSTITUTIVO

della Associazione non riconosciuta denominata "**Federazione degli informatori scientifici del farmaco e delle Associazioni degli informatori scientifici del farmaco - in breve Federisf**", con sede in Roma.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro, il giorno sei del mese di maggio, in Roma, nel mio studio in Via Ennio Quirino Visconti n. 90.

- 6 maggio 2004 -

Avanti a me Dott. Stefano Bompadre, Notaio in Roma, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza l'assistenza dei testimoni per avervi i comparenti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente rinunciato.

Sono presenti i Signori:

1) **GOLIA Lucio**, nato a Napoli il 4 settembre 1958, e residente in Giugliano in Campania (NA), Via Ripuaria n. 199, informatore medico scientifico, codice fiscale CLO LCU 58P04 7839Y;

2) **SAVARESE Vincenzo**, nato ad Enna il giorno 8 dicembre 1961, e residente in Desio (MI), Via Forlanini n. 36, informatore medico scientifico, Codice Fiscale SVR VCN 61T08 C342R.

3) **D'ISANTO Michele**, nato a Pozzuoli (NA) il 4 agosto 1953, e residente in Terni, Viale C. Battisti n. 138/A, informatore medico scientifico, Codice Fiscale DSN MHL 53M04 G9640.



Dot. STEFANO BOMPADRE

NOTAIO

00193 ROMA - VIA E. QUIRINO VISCONTI, 90 - TEL. 06.320.35.10 R. A. - TEL. 06.322.00.94 - FAX 06.322.76.15

I componenti, cittadini italiani, della cui identità personale lo Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - E' costituita tra i Signori Golia Lucio, Savarese Vincenzo e D'Isanto Michele, l'Associazione non riconosciuta denominata **"Federazione degli informatori scientifici del farmaco e delle Associazioni degli informatori scientifici del farmaco - in breve Federisf"**.

Articolo 2 - L'Associazione ha sede in Roma, Viale Somalia n. 168.

Articolo 3 - L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 4 - L'Associazione ha lo scopo di:

a) promuovere la coesione e l'unione di tutti gli associati, per consentire una visione univoca ed omogenea dei problemi professionali, inerenti l'attività di informatori scientifici del farmaco;

b) tutelare in tutte le sedi gli interessi, culturali e tecnici degli associati;

c) collaborare con le istituzioni e le strutture socio-sanitarie affinché l'assistenza farmaceutica sia finalizzata all'interesse della collettività;

d) assicurare il corretto uso del farmaco;

e) promuovere il dialogo ed il confronto con le parti politiche e sociali al fine di migliorare la qualità della vita,

l'educazione sanitaria e l'immagine della categoria;

f) rappresentare gli associati nei rapporti con Autorità Governative Centrali e Regionali, con Aziende Sanitarie, con Enti, Aziende di produzione e/o di commercializzazione, con distributori intermedi ai fini economici e sindacali.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività strettamente funzionali al raggiungimento degli scopi sopra menzionati, con esclusione in particolare di ogni scopo di lucro.

Articolo 5 - Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati tutti gli informatori scientifici del farmaco e le Associazioni di informatori scientifici del farmaco che ne chiedano l'ammissione mediante domanda scritta, impegnandosi a:

a)rispettare il presente statuto;

b)versare la quota di iscrizione e i versamenti decisi dal Consiglio di Presidenza;

c)non iscriversi contemporaneamente ad associazioni aventi scopi equipollenti.

Articolo 6 - L'Associazione è regolata dallo Statuto, composto di numero 18 (diciotto) articoli, che, debitamente firmato dai componenti e da me Notaio, previa lettura datane da me Notaio ai componenti che lo approvano, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Articolo 7 - I componenti, in deroga alle norme statutarie, nominano, per il primo triennio, quali membri del Consiglio di

Presidenza:

- il Sig. Golia Lucio, Presidente Nazionale;
- il Sig. Savarèse Vincenzo, Vice Presidente;
- il Sig. D'Isanto Michele, Segretario;

tutti come sopra generalizzati.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione, così come previsto dallo statuto sociale.

Al Consiglio di Presidenza spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Articolo 8 - La quota di iscrizione degli associati che entreranno a far parte dell'Associazione durante il primo anno verrà determinata nella prima riunione del Consiglio di Presidenza.

Articolo 9 - Le spese del presente atto e sue conseguenti sono a carico dell'Associazione.

E richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto fatto in Roma, ove sopra, che viene firmato in fine ed al margine degli altri fogli dai Componenti e da me Notaio, previa lettura da me Notaio datane ai Componenti stessi i quali, a mia richiesta, lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà. Consta l'atto di due fogli in parte dattiloscritti a norma di legge da persona di mia fiducia ed in parte completati a mano da me Notaio nelle prime quattro intere pagine e fin qui della quinta.

F.to: Lucio Golia



Allegato lettera "A" dell'art.
n. 184 della legge

STATUTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione non riconosciuta denominata
"Federazione degli informatori scientifici del farmaco e delle
Associazioni degli informatori scientifici del farmaco - in
breve - Federisf".

Articolo 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Roma, Viale Somalia n.168 e può
istituire altre sedi, delegazioni o rappresentanze ovunque lo
ritenga necessario, anche all'estero per il raggiungimento dei
propri fini statutari.

Essa, sempre per il raggiungimento dei propri fini statuta-
ri, può far parte di organizzazioni od organismi nazionali o
internazionali.

Articolo 3 - SCOPO

L'Associazione ha lo scopo di:

- a) promuovere la coesione e l'unione di tutti gli associati,
per consentire una visione univoca ed omogenea dei problemi
professionali, inerenti l'attività di informatori scientifici
del farmaco;
- b) tutelare in tutte le sedi gli interessi, culturali e tec-
nici degli associati;
- c) collaborare con le istituzioni e le strutture socio-
sanitarie affinché l'assistenza farmaceutica sia finalizzata
all'interesse della collettività;



- d) assicurare il corretto uso del farmaco;
- e) promuovere il dialogo ed il confronto con le parti politiche e sociali al fine di migliorare la qualità della vita, l'educazione sanitaria e l'immagine della categoria;
- f) rappresentare gli associati nei rapporti con Autorità Governative Centrali e Regionali, con Aziende Sanitarie, con Enti, Aziende di produzione e/o di commercializzazione, con distributori intermedi ai fini economici e sindacali.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività strettamente funzionali al raggiungimento degli scopi sopra menzionati, con esclusione in particolare di ogni scopo di lucro.

Articolo 4 - AMMISSIONE

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci tutti gli informatori scientifici del farmaco e le Associazioni di informatori scientifici del farmaco che ne chiedano l'ammissione mediante domanda scritta, impegnandosi a:

- a)rispettare il presente statuto;
- b)versare la quota di iscrizione e i versamenti decisi dal Consiglio di Presidenza;
- c)non iscriversi contemporaneamente ad associazioni aventi scopi equipollenti.

Articolo 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

DI AMMISSIONE

Le domande di ammissione sono presentate alla Sede territoriale che nella sua prima riunione ne delibera l'accoglimento

o le respinge con giudizio motivato e, per le Associazioni, presso la Sede Nazionale, che nella prima riunione del Consiglio di Presidenza ne delibera l'accoglimento o le respinge con giudizio motivato. Sino all'istituzione delle Sedi Territoriali, sulle domande di ammissione decide il Consiglio di Presidenza.

Articolo 6 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati partecipano con pari eguaglianza di diritti alla formazione delle deliberazioni degli organi collegiali di cui sono componenti.

E' garantito il pluralismo di opinioni in armonia con i principi e le finalità dell'associazionismo.

Tutti gli associati hanno diritto di esercitare la più ampia dialettica.

Non è ammessa la costituzione di correnti ispirate ad organismi estranei alla organizzazione.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Tutte le cariche statutarie ricoperte negli organi e nelle strutture dell'organizzazione associativa sono gratuite.

Tutti gli associati possono recedere dall'Associazione, qualora non abbiano assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato, con comunicazione scritta alla sede Territoriale (se istituita) e/o, per le associazioni, alla Sede nazionale.

Articolo 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per:



a) dichiarazione di recesso, che dovrà essere comunicata per iscritto alla Sede Territoriale e/o, per le associazioni, alla Sede Nazionale, ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché la dichiarazione sia stata fatta almeno tre mesi prima;

b) morosità del pagamento della quota d'iscrizione, accertata dal Consiglio di Presidenza;

c) espulsione, dovuta all'inosservanza dei principi istituzionali dell'Associazione enunciati nel presente Statuto, che verrà sancita dal Consiglio di Presidenza, con deliberazione motivata e comunicata al socio, al quale spetta la tutela di cui all'art. 24, 3° comma c.c..

Articolo 8 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

a) il Congresso Nazionale;

b) il Consiglio di Presidenza;

c) il Presidente Nazionale;

d) il Consiglio delle Regioni;

e) il Collegio dei Revisori dei Conti;

f) Il Collegio dei Probiviri.

Articolo 9 - IL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

Determina gli orientamenti di politica generale, modifica lo Statuto, valuta l'azione svolta dagli organi direttivi.

Elegge il Presidente Nazionale, il Consiglio di Presidenza, il Collegio dei revisori dei conti ed il Collegio dei Probiviri.

Il Congresso in sede ordinaria è convocato dal Consiglio di Presidenza ogni anno, e non oltre dieci giorni dall'elezione del nuovo Consiglio di Presidenza, per:

- a) discutere la relazione del Presidente Nazionale uscente sull'attività svolta dal Consiglio di Presidenza;
- b) discutere ed approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- c) discutere la relazione del Presidente Nazionale ed approvare le mozioni programmatiche;
- d) nominare la Commissione elettorale per l'elezione degli organi statutari;
- e) trattare gli altri argomenti posti all'Ordine del giorno.

Il Congresso può essere convocato in sede straordinaria:

- a) per deliberazione del Consiglio di Presidenza;
- b) su richiesta scritta di almeno 4/10 degli associati e diretta al Presidente Nazionale ed al Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri, che sono tenuti a convocarlo entro un periodo massimo di 30 giorni.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione delle materie da trattare, del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché la relazione morale e finanziaria, devono pervenire ai membri del Congresso almeno 15 giorni prima della data fissa-



ta per l'adunanza, mediante lettera personale raccomandata del Presidente Nazionale. Qualora il Presidente Nazionale non vi provveda, è tenuto a farlo il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Il Congresso è valido in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Delegati convocati ed in seconda convocazione, a non meno di 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero dei Delegati convocati presenti. Tutti i componenti il Congresso hanno il diritto di parola sugli argomenti di discussione.

Sono Delegati del Congresso i Presidenti Nazionali uscenti, i componenti il Consiglio di Presidenza, i Delegati nominati dalle Sedi territoriali in misura di uno per provincia e di uno ogni 25 associati rispettivamente raggruppati nelle stesse, i membri del Consiglio delle Regioni.

Il Congresso è presieduto da un Presidente eletto dall'Assemblea, assistito dal Segretari.

Prima della elezione del Presidente e di due collaboratori della segreteria del Congresso, il Presidente del Collegio dei Probiviri o un suo sostituto provvede alla prima verifica dei poteri. Sui lavori del Congresso viene redatto il Verbale, un estratto del quale è inviato alle Sedi territoriali.

Articolo 10 - DELIBERAZIONI

Le deliberazioni del Congresso, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, sono assunte a maggioranza, con la neces-

saria presenza in prima convocazione della metà e in seconda convocazione di un terzo dei Delegati.

Per le modifiche da apportare allo Statuto e per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione è necessaria in ogni caso il voto favorevole dei 3/5 dei Delegati.

Articolo 11 - IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza è composto da tre a cinque membri eletti dal Congresso fra gli associati:

da uno a tre Vice Presidenti, il Segretario Nazionale ed il Tesoriere.

Il mandato del Consiglio di Presidenza ha la durata di tre anni.

Il Consiglio di Presidenza può invitare alle proprie riunioni associati con particolari competenze professionali.

Con apposito regolamento il Consiglio di Presidenza fissa le norme interne dell'Associazione.

Il Consiglio di Presidenza provvede alla convocazione del Congresso a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da comunicare alle Sedi territoriali almeno 20 giorni prima di quello fissato per lo svolgimento del Congresso.

Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo ed attua la politica associativa deliberata dal Congresso nell'ambito della competenza conferitagli; ha l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione; adotta i provvedimenti e le iniziative necessarie che si presentano con carattere di ur-

genza, nomina eventuali Commissioni particolari.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce ogni qualvolta il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno o lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio di Presidenza ha inoltre i seguenti compiti:

... dare esecutività alle deliberazioni del Congresso, del Presidente Nazionale e delle Commissioni con funzioni deliberanti;

- curare la verbalizzazione di tutti i deliberati degli organi collegiali dell'Associazione;

- curare i comunicati e i rapporti con la stampa nonché le pubblicazioni edite dall'Associazione.

Articolo 12 - IL PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale è il rappresentante dell'Associazione in sede amministrativa e legale.

Convoca le riunioni del Consiglio di Presidenza e ne fissa l'ordine del giorno. Egli può inoltre convocare in sede straordinaria il Congresso.

All'inizio del mandato espone, dinanzi al Congresso, le linee programmatiche del Consiglio di Presidenza; al termine del mandato, nella stessa sede, presenta una relazione sull'attività svolta dallo stesso Consiglio.

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione, ne coordina ogni attività a tutti i livelli, vigila sulla fedele esecuzione delle delibere del Congress-

so e del Consiglio delle Regioni.

Assume impegni in nome e per conto dell'Associazione nell'ambito delle decisioni adottate dal Consiglio di Presidenza.

Convoca e presiede il Consiglio di Presidenza.

Nomina, su indicazione del Congresso e/o del Consiglio di Presidenza, coordinatori con compiti di elaborazione di proposte per specifiche iniziative.

Istituisce gli uffici centrali, ne nomina i responsabili ed il personale. Ha facoltà di istituire settori di attività mediante i quali coordinare e verificare l'andamento funzionale ai vari livelli dell'organizzazione.

Viene eletto dal Congresso, nel primo scrutinio a maggioranza assoluta dei voti validi e successivamente a maggioranza relativa.

Dura in carica tre anni salvo che il Congresso ne abbia deliberato la decadenza a maggioranza dei due terzi dei votanti.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, viene sostituito dal Vice Presidente vicario eletto a tale carica con il numero maggiore di voti.

In caso di assenza o impedimento definitivo, qualunque ne sia il motivo, il Vice Presidente vicario, che ne assume temporaneamente le funzioni, provvede entro 120 (centoventi) giorni a convocare il Congresso per l'elezione, a norma di Statuto, del nuovo Presidente.

Articolo 13 - IL CONSIGLIO DELLE REGIONI

Il Consiglio delle Regioni è presieduto dal Presidente Nazionale ed è composto da un componente nominato da ogni singola Regione e da un componente per le province autonome.

Il Consiglio delle Regioni nomina al suo interno numero due Vice-Presidenti, un Segretario ed un Tesoriere tutti rappresentanti di Regioni diverse e diverse anche dalla regione di provenienza del Presidente.

Il Consiglio delle Regioni ha il compito di indicare la linea politica dell'Associazione coerentemente con quanto disposto dal Congresso Nazionale, in funzione delle diverse realtà Regionali, al fine di rendere coerenti e compatibili esigenze rese diverse dalle differenti politiche economiche e sanitarie stabilite dagli organismi istituzionali regionali.

Il Consiglio delle Regioni si riunisce almeno una volta all'anno, secondo calendarizzazione autonomamente disposta, e si riunisce inoltre su disposizione del Presidente Nazionale o su disposizione congiunta dei due Vice-Presidenti o dal 50 % (cinquanta per cento) dei componenti il Consiglio.

Articolo 14 - COLLEGIO NAZIONALE

DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, elegge nel proprio seno un Presidente.

Vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria

dell'Associazione, ne riferisce periodicamente al Consiglio di Presidenza ed al Presidente Nazionale, redige la relazione al bilancio annuale.

Articolo 15 - COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio Nazionale dei Probiviri, composto da 5 membri, elegge nel proprio seno un Presidente.

Dirime le controversie tra associato e Congresso e/o Consiglio di Presidenza e, quando richiesto, in seconda istanza, tra associato ed associato e tra associato e Presidenza territoriale.

Decide sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto ed in merito alle vertenze elettorali.

Al Collegio Nazionale dei Probiviri è, inoltre, demandato, su richiesta, l'esatta interpretazione dello Statuto.

Le sue decisioni sono definitive.

Il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri ha il dovere di convocare il Congresso qualora non vi ottemperi, nei termini statutari, il Presidente Nazionale dell'Associazione.

Articolo 16 - ELEZIONI

I candidati degli organi elettivi devono far pervenire le proprie candidature al Consiglio di Presidenza almeno 20 giorni prima della data di convocazione del Congresso.

Articolo 17 - SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio ed i fondi non utilizzati verranno impiegati come stabilirà il

Congresso stesso.

Articolo 18 - RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente precisato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, nonché le altre norme di legge vigenti.

F.to: Lucio Golia

F.to: Savarese Vincenzo

F.to: Michele D'Isanto

F.to: Stefano Bompadre (S.L.)



P.to: Michele D'Isanto

P.to: Savarese Vincenzo

P.to: Stefano Bompadre (S.L.)

REGISTRATO ALL'UFFICIO DELLE ENTRATE - ROMA .

IN DATA 12-05-2004

SERIE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO A TERMINE DI LEGGE

CHIEDE IL RILASCIA per uso fiscale -

ROMA, 17 maggio 2004 -



M. Bompadre



Regolamento della Federazione degli Informatori Scientifici del Farmaco

Il presente regolamento va ad integrare e completare lo Statuto della Federazione degli Informatori Scientifici del Farmaco.

Articolo 1

Sede degli Organi Federisf:

La Sede Nazionale operativa di Federisf è quella stabilita dal Presidente nazionale; La Sede dei diversi organismi Regionali e/o Periferici è stabilita dalle Regioni e/o dalle Unità Territoriali e/o Libere Associazioni. In assenza della comunicazione al Segretario Nazionale della Sede degli Organismi periferici sarà considerata Sede ufficiale dell'Organismo la residenza del Presidente dello stesso.

Articolo 2

Esecutivo Nazionale:

L'Esecutivo Nazionale è costituito da un Comitato di Presidenza, dalla Segreteria Nazionale, da un Consiglio delle Regioni formato da uno o più rappresentanti per Associazione Locale e/o Unità Territoriale, da un Referente Informatico, da un Addetto Stampa, dal Collegio dei Sindaci e da quello dei Proviviri.

Comitato di Presidenza: Il Comitato di Presidenza è formato da un Presidente nazionale e da tre Vicepresidenti.

I vicepresidenti svolgeranno anche il ruolo istituzionale di coordinatori di tre macroaree geografiche (Nord, Centro, Sud).

Ruolo di questa struttura sarà quella di gestire i rapporti istituzionali e sindacali con le varie figure presenti nel nostro settore ed in quello politico e sindacale a livello centrale. Il Comitato di Presidenza attribuisce le deleghe tra i consiglieri eletti e tra i membri della Consiglio delle Regioni. Il Presidente Nazionale o in sua assenza il Vicepresidente presiede le riunioni del Consiglio e ne dirige i lavori. Le delibere sono prese per appello nominale e voto palese. Il numero delle riunioni del Comitato di Presidenza potrà essere inferiore a quello previsto dallo Statuto solo per comprovata mancanza di disponibilità economiche. Per l'espletamento dell'attività associativa, il Comitato di Presidenza può costituire Commissioni, Comitati, Consulte, ecc., con funzioni tecniche o consultive, nominandone i Presidenti ed i componenti, fissandone compiti e funzioni, eventualmente determinandone anche la durata del mandato. Il Comitato di Presidenza delibera sulle domande di associazione delle associazioni autonome, sulla costituzione di nuove Unità Territoriali e sullo scioglimento di quelle esistenti. Tutto ciò che è di competenza del Comitato di Presidenza va spedito alla Segreteria nazionale. Le funzioni che non rientrano nelle facoltà del Presidente devono essere preventivamente deliberate dal Comitato di Presidenza.

Presidente Nazionale: Il presidente nazionale presiederà le riunioni regolari e straordinarie della Federazione.

Può essere eletto per due mandati consecutivi e può ripresentare la sua candidatura dopo i successivi tre anni

Vicepresidenti: Tra i vicepresidenti uno di essi sostituirà il presidente nel caso in cui questo venga destituito per qualsiasi ragione, e nel caso di assenza del presidente, presiederà alle riunioni della federazione e dell' Esecutivo Nazionale.

Ogni VicePresidente è affiancato da 2 collaboratori scelti tra i nominativi forniti dalle Strutture Regionali

Segreteria Nazionale: La segreteria Nazionale è costituita da un Segretario Nazionale e da un Tesoriere, conserverà tutti i documenti della Federazione, redigerà verbali di tutte le riunioni dell' Esecutivo Nazionale, custodirà i fondi della Federazione, aggiornerà i registri contabili e relazionerà all' Esecutivo Nazionale sulla situazione corrente e li metterà a disposizione di ogni iscritto desideroso di controllare detti registri. Terrà i contatti con le eventuali sedi periferiche e le strutture amministrative e di controllo. Aggiorna l'elenco di tutti gli iscritti all'Associazione. Aggiorna mensilmente i dati degli iscritti sia a livello periferico sia nazionale, trasmettendoli all'Ufficio di Presidenza e alla Tesoreria. Aggiorna la composizione di tutti gli organi, Comitati, Commissioni, ecc. nazionali dell'Associazione. Provvede al tesseramento dei nuovi iscritti . Registra le domande di iscrizione.

Si occuperà di fornire tutti i dati necessari a stilare un resoconto dettagliato delle spese effettuate e delle entrate ricevute. Si occuperà inoltre di pubblicare integralmente il bilancio della Federazione che sarà disponibile sul sito web nazionale della Federazione

La Tesoreria

Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali ed amministrative dell'Associazione, propone il bilancio preventivo e consuntivo, segue la situazione contabile e registra le quote associative versate.

Consiglio delle Regioni: E' formato da uno o più rappresentanti delle libere Associazioni locali italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco e/o Unità Territoriali e da un componente per le province Autonome.

Il Consiglio delle Regioni nomina al suo interno due Vice-Presidenti , un Segretario ed un Tesoriere tutti rappresentanti di Regioni diverse e diverse anche dalla regione di provenienza del Presidente .

Il Consiglio delle Regioni ha il compito di indicare la linea politica della federazione coerentemente con quanto disposto dal Congresso Nazionale, in funzione delle diverse realtà Regionali , al fine di rendere coerenti e compatibili esigenze rese diverse dalle differenti politiche economiche e sanitarie stabilite dagli organismi istituzionali regionali .

Il Consiglio delle Regioni si riunisce almeno una volta all'anno, secondo calendarizzazione autonomamente disposta, e si riunisce inoltre su disposizione del Presidente Nazionale o su disposizione congiunta dei due Vice-Presidenti o dal 50 % dei componenti il Consiglio . Il delegato partecipa a spese della Regione che rappresenta.

Il Collegio nazionale dei Sindaci

I controlli deliberati dal Collegio possono essere effettuati da uno o più componenti effettivi. Se il controllo presso un organo evidenzia delle irregolarità, il Presidente del Collegio deve fare la contestazione scritta ed inviarne copia al Presidente nazionale e al Collegio nazionale dei Probiviri per gli eventuali provvedimenti di loro competenza. Quando vi sia decadenza del Collegio per mancanza di integrazioni in numero sufficiente, le sue funzioni vengono svolte dai componenti restanti fino al rinnovo di tutto il Collegio, che avviene al primo Consiglio utile.

Il Collegio nazionale dei Probiviri

Il Collegio nazionale dei Probiviri si riunisce quando ad esso si rivolgano iscritti ed organi per dirimere questioni di carattere regolamentare e disciplinare, non risolte in prima istanza. Le delibere di carattere disciplinare devono essere assunte entro 60 giorni dal momento in cui il Collegio ne viene a conoscenza. I provvedimenti adottati dovranno essere comunicati all'interessato ed al Consiglio di Presidenza ; se riguardano il livello Regionale e/o la Unità Territoriale e/o libera Associazione dovranno essere comunicati anche al Consiglio Regionale e/o al Direttivo dell'Unità Territoriale e/o Libera Associazione. Quando vi sia decadenza del Collegio per mancanza di integrazioni in numero sufficiente, le sue funzioni vengono svolte dai componenti restanti fino al rinnovo di tutto il Collegio, che avviene al primo Congresso nazionale utile.

Strutture Periferiche:

Sono da considerarsi strutture periferiche quanto non previsto a livello dell'Esecutivo Nazionale ed in particolare le strutture periferiche comprendono:

- Libere Associazioni consociate con Federisf
- Nuove Unità Territoriali Federisf
- Consiglio Regionale

Non è consentito formare nuove Unità Territoriali ove sia già operante e/o presente una libera Associazione iscritta a Federisf.(Si può derogare da questa disposizione solo per alcune grandi città ad alta densità di Isf). Tali strutture (ove presenti) dovranno assieme individuare un Referente Regionale o Presidente Regionale che le rappresenti all'interno del Consiglio delle Regioni.

Il Consiglio Regionale:

E' composto dai delegati, un delegato ogni 25 iscritti, delle Unità Territoriali e/o delle libere Associazioni ; nomina al suo interno un Presidente ed un Segretario; propone ed attua iniziative idonee a contribuire allo sviluppo e all'organizzazione delle Unità Territoriali e/o Libere Associazioni ; nomina il delegato al Consiglio delle Regioni; nomina il delegato al Congresso Nazionale .E' finanziato dalle Unità Territoriali e/o dalle libere Associazioni della Regione, che provvedono a darsi norme idonee sia per la programmazione dell'attività regionale sia per la verifica contabile. Nomina, in caso di elezioni, tre scrutatori.

Articolo 3

Il Congresso Nazionale:

I lavori del Congresso nazionale sono introdotti dal Presidente nazionale o da chi ne fa le veci. Il Presidente nazionale apre il Congresso e , sentito il Consiglio Nazionale, propone la nomina del Presidente d'Assemblea, del Vicepresidente, del Segretario, di due Vicesegretari e, nel caso di elezioni, di tre scrutatori. La nomina avviene per alzata di mano.

Il Presidente nominato dichiara aperti i lavori assembleari.

Gli scrutatori non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive. Hanno diritto di partecipazione e di voto le Unità Territoriali o Libere Associazioni che hanno versato le quote associative relative all'anno in corso;

Le mozioni d'ordine saranno messe ai voti e sarà effettuato un solo intervento a favore ed uno solo contrario;

I Delegati delle Regioni e delle Unità Territoriali e/o Libere Associazioni sono comunicati dalle stesse. Il Congresso nazionale è convocato dandone comunicazione a mezzo raccomandata spedita ai Presidenti Regionali e/o di Unità Territoriale e/o di libera Associazione;

L'elenco delle Regioni e delle Unità Territoriali e/o Libere Associazioni aventi diritto di essere rappresentate e i nominativi dei rispettivi delegati sarà esposto nella sala assembleare e nella sede della verifica dei poteri. I lavori del Congresso sono introdotti dal Presidente nazionale; questi propone la nomina del Presidente d'Assemblea, del Vicepresidente, del Segretario, di due Vicesegretari e, quando vi siano delle elezioni, di tre scrutatori. Lo svolgimento dei lavori assembleari è funzionalmente affidato ad un ufficio di Presidenza che si compone, oltre che del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario, dei due Vicesegretari e dei tre scrutatori. Gli scrutatori, assieme al Presidente che eleggono nel loro ambito, costituiscono la Commissione elettorale.

Avverso la validità del Congresso nazionale, in prima istanza, è ammesso reclamo al Collegio nazionale dei Proviviri;

La Commissione elettorale:

- a) verifica il diritto di voto di ciascun delegato ed i voti attribuiti dalla Commissione verifica dei poteri;
- b) sigla e distribuisce le schede elettorali;
- c) disciplina le operazioni di voto dirimendo, in prima istanza, le eventuali contestazioni o controversie;
- d) effettua lo spoglio delle schede e trasmette i risultati al Presidente d'Assemblea;
- e) redige il verbale e sottoscrive le operazioni effettuate.

Il Presidente del Congresso:

- a) dirige i lavori assembleari assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.
- b) informa l'Assemblea circa i dati forniti dalla Commissione verifica dei poteri e le eventuali successive variazioni.
- c) cura che venga seguito l'ordine numerico progressivo degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, salvo che esigenze particolari di opportunità impongano posposizioni o varianti; in tal caso, sottopone la relativa proposta all'Assemblea, che delibera in merito per alzata di mano.
- d) annota, per ciascun punto all'ordine del giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire,.
- e) proclama i risultati delle singole votazioni.

Il verbale del Congresso nazionale è redatto dal Segretario d'assemblea e sottoscritto dal Presidente

e dal Vice Presidente dell'Assemblea. In caso di elezioni, al verbale d'assemblea vengono allegati i verbali di votazione redatti nei moduli 1, 2, 3 e 4, moduli che la Segreteria nazionale consegnerà

alla Commissione elettorale. In caso di non accettazione della carica sarà considerato eletto il primo dei non eletti.

Articolo 4

Decadenza

Nel caso di decadenza di un organo, lo stesso resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino al rinnovo delle cariche.

Articolo 5

Convocazioni

L'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione deve specificare gli argomenti da trattare. L'ordine del giorno degli organi collegiali deve avere al primo punto l'approvazione del verbale della riunione precedente.

Articolo 6

Verbali

I verbali delle Assemblee delle Unità Territoriali e/o Libere Associazioni vanno inviati in copia al Consiglio regionale, quelli del Consiglio regionale alla Segreteria Nazionale.

Articolo 7

Votazioni - Elezioni

Il Presidente di un organo collegiale comunica alla Segreteria nazionale la distribuzione interna delle cariche; per gli organi delle Unità Territoriali e/o Libere Associazioni, la comunicazione dovrà essere effettuata anche al Consiglio regionale.

Nelle deliberazioni degli organi collegiali, in caso di parità di voti espressi, prevale il voto di chi presiede la riunione;

Articolo 8

Commissione Verifica Poteri

La Commissione verifica dei poteri ha il compito di ammettere al Consiglio chi ha titolo per parteciparvi. Si avvale dei dati forniti dalla Segreteria nazionale e redige un verbale delle operazioni compiute con la esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta. Predispone l'elenco ufficiale degli aventi diritto di voto nonché il totale delle Unità Territoriali e/o Libere Associazioni rappresentate e dei delegati presenti.

Articolo 9

Elezioni:

Le elezioni per le cariche all'interno dell'Esecutivo Nazionale si terranno annualmente entro il 31 Dicembre. Gli eletti entreranno in carica entro il 15 Gennaio e vi resteranno per tutto l'anno solare. Le candidature verranno presentate pure per iscritto all'Esecutivo Nazionale anche prima dall'assemblea. La votazione avverrà per scrutinio segreto. I candidati che riceveranno la maggioranza dei voti tra gli iscritti in regola con le quote associative saranno eletti.

Articolo 10

Le decisioni, le linee di condotta ed azioni dell'Esecutivo Nazionale della Federazione dovranno essere conformi allo statuto ed al presente regolamento.

La Federazione dovrà avere una attività improntata alla massima trasparenza, comunicazione ed assicurare il massimo coinvolgimento di tutti gli associati Dovrà inoltre promuovere con il dialogo ed il confronto con le parti politiche e sociali il rispetto delle normative in vigore nel settore; adoperando a tal fine, i mezzi e le strutture statutarie ed incoraggiando il completamento ed il miglioramento delle normative in vigore, di quelle future ed in fase di approvazione.

Articolo 11

Riunioni:

Le riunioni dell'esecutivo nazionale si terranno di norma ogni sei mesi o su iniziativa del presidente qualora questi ne veda la necessità e quelle degli iscritti quando c'è né sarà bisogno e in orari convenienti e segnalati per tempo.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti quello del presidente vale doppio. Le deliberazioni sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà dell'esecutivo.

Sarà possibile convocare qualsiasi Riunione dell'Esecutivo Nazionale sfruttando i mezzi telematici a disposizione della Federazione, quali e-mail ed invio di Sms.

Articolo 12

Referente Informatico:

La Federazione ha al suo interno uno o più referenti informatici, membri anche esterni alla federazione che hanno fra i loro compiti specifici la creazione di una rete informatica nazionale, della sua gestione e della sua eventuale implementazione e gestione.

Compito specifico di questa struttura è quella di agevolare e permettere la massima e più veloce diffusione delle notizie all'interno della Federazione.

Per tali motivi dovrà poter utilizzare e gestire i più innovativi mezzi informatici attualmente ed in futuro disponibili. (Sito Web, Internet, Mailing List, Invio SMS, etc...)

Addetto Stampa:

La Federazione ha un suo addetto stampa nazionale.

L'Addetto stampa è nominato dall'Esecutivo Nazionale su indicazione del Presidente Nazionale .

Dirige la redazione di Articoli e Trasmissioni televisive necessarie alla tutela dell'immagine e a coordinamento dell'Attività della federazione e vigila che siano rispettate le leggi e le disposizioni sulla stampa.

Tale/i elemento/i dovranno inoltre curare anche la immagine pubblica della Federazione, favorendo i contatti con i Mass-Media, i Network Televisivi e Radiofonici.

Articolo 13

Consapevolezza e Rapporti con il Sindacato:

La Federazione può e deve aumentare la consapevolezza sindacale degli iscritti, è auspicabile che si favorisca lo scambio culturale fra la Federazione ed i Sindacati. A tal scopo sarebbe utile prevedere la creazione di una apposita commissione nazionale formata da persone qualificate che operi per tali obiettivi.

Articolo 14

Iscrizioni:

Iscrizioni a *Federisf* delle Associazioni Autonome:

Le Associazioni autonome entrano accettando le regole statutarie federisf senza rinunciare, nelle materie non specificatamente regolate dallo Statuto federisf, alle proprie autonomie. I nuovi iscritti delle Associazioni autonome rimangono loro iscritti.

E' l'associazione nel suo insieme che aderisce a federisf.

Le Associazioni autonome che aderiscono a federisf possono mantenere la denominazione sociale aggiungendo " che aderisce a federisf" ed inserendo il logo federisf oppure possono utilizzare solo denominazione e logo federisf .

Tutti gli iscritti nelle province e/o zone dove operano le associazioni autonome che aderiscono a federisf dovranno essere iscritti alle associazioni autonome

La Unità Territoriale "Federisf"

1. La Unità Territoriale assume la denominazione della provincia ove ha Sede.
2. nella provincia dove non esista una Unità Territoriale costituita, gli Informatori scientifici del farmaco interessati possono iscriversi ad altra Unità Territoriale e/o libera Associazione confinante.
3. nella provincia dove non esista una Unità territoriale ed il numero degli iscritti residenti nella provincia sia sufficiente alla costituzione degli organismi ed alla sopravvivenza della stessa, gli iscritti possono presentare domanda di costituzione della Sezione al Consiglio Regionale;
4. L'Assemblea della Unità Territoriale:
 - a) La verifica dei poteri è compito del Segretario dell'Unità territoriale.
 - b) Le funzioni della Commissione elettorale sono quelle previste per il Congresso nazionale.
 - c) Nomina il/i delegato/i al Congresso nazionale;
 - d) Nomina il delegato al Consiglio regionale;
 - e) Nomina il Presidente della Unità Territoriale, il Direttivo e il Collegio dei Sindaci e Proviviri ;
5. Il Direttivo della Unità Territoriale:

- a) Promuove e propaganda l'adesione all'Associazione nella zona di competenza;
 - b) Predispone l'elenco degli iscritti e ne cura l'aggiornamento dei dati;
 - c) Mantiene i rapporti con il Consiglio Regionale;
 - d) Cura le problematiche attinenti il lavoro degli iscritti, cercando di risolverle in maniera funzionale e tempestiva.
6. Il Collegio sezionale dei Sindaci e Proviviri
- a) delibera entro 30 giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza dei fatti;
 - b) comunica i provvedimenti emessi al Direttivo dell'unità territoriale, al Consiglio regionale, al Consiglio di Presidenza e al Collegio nazionale dei Proviviri;

Iscrizioni a *Federisf* di colleghi precedentemente non iscritti all'AIISF o alle Associazioni autonome:

I colleghi che operano nella regione o zona ove esiste una Associazione Autonoma che aderisce a *federisf* si iscrivono all'Associazione Autonoma Locale o Regionale esistente.

In tutti gli altri casi il collega si iscrive a *federisf*.

E' auspicabile prevedere al raggiungimento del numero minimo di 25 iscritti la formazione di una unità territoriale di *Federisf* nella zona in oggetto.

Nel periodo intercorrente al raggiungimento del numero minimo necessario alla creazione di una unità territoriale *Federisf* i colleghi saranno sottoposti e potranno fare riferimento alla Libera Associazione più vicina, accettandone tutte le decisioni e regole. Gli Informatori Scientifici del Farmaco possono anche iscriversi singolarmente alla Associazione Nazionale *Federisf*, ma non hanno alcun diritto di voto e rappresentanza e non possono ricoprire cariche di alcun genere, se non iscritti regolarmente ad una unità territoriale e/o Associazione autonoma provinciale e/o regionale. Eventuali problematiche verranno risolte dal Comitato di Presidenza.

Sarebbe auspicabile prevedere un numero massimo di iscritti per Libera Associazione o Unità territoriale, tale numero dovrebbe oscillare fra i 200 e i 220 iscritti e sarà gestibile in base alle caratteristiche e problematiche dell'area in oggetto.

Quota di iscrizione:

Per il primo periodo di transizione è prevista una quota annuale di iscrizione a *Federisf* Nazionale di 20,00 Euro, a tale quota gli iscritti siano essi appartenenti ad una libera Associazione già presente o ad una neonata Unità Territoriale *Federisf* dovranno aggiungere una quota locale che verrà di volta in volta stabilita o a livello del Consiglio delle Regioni o localmente dalle strutture presenti.

1. L'iscrizione è l'atto con il quale l'iscritto accetta le regole statutarie di *federisf* o dell'Associazione autonoma che aderisce a *federisf*.
2. gli iscritti a *federisf* o all'Associazione autonoma che aderisce a *federisf* godono di uguali diritti.
3. Tutte le iscrizioni e le successive variazioni dei dati riguardanti l'iscritto devono essere trasmesse alla Segreteria nazionale.
4. l'appartenenza diretta o indiretta dell' informatore a *federisf* decorre dalla data di presentazione della domanda di iscrizione.
5. L'iscritto si impegna a comunicare le variazioni relative al recapito, alle funzioni svolte, alla/e azienda/e per la/le quale/i opera, nonché la zona di lavoro presso la quale svolge attività di informazione scientifica sui farmaci ad uso umano;
6. L'iscritto che sia in possesso dei requisiti di eleggibilità e che intenda concorrere a rivestire cariche elettive deve inviare per iscritto la propria formale candidatura, indicando la carica o

le cariche per cui si presenta, alla Segreteria nazionale 10 giorni prima della data di effettuazione del Congresso nazionale elettivo, alla Segreteria regionale ed alla Segreteria sezionale 10 giorni prima della data di effettuazione, rispettivamente, del Consiglio regionale e dell'assemblea sezionale elettivi. In mancanza anche parziale di candidati, la candidatura può essere avanzata in dell'Assemblea.

7. Gli elenchi dei candidati devono essere esposti nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione.
8. E' ammesso presentare contemporaneamente anche più di una candidatura in organismi diversi.
9. Nella scheda di votazione l'elettore non può indicare un numero di preferenze superiore a quello previsto per la composizione di ogni organo.

Articolo 15

Mezzi finanziari

1. Le spese sostenute dai delegati sezionali al Congresso nazionale sono finanziate dalle rispettive Unità Territoriali e/o Libere Associazioni di appartenenza.
2. Le spese sostenute dai candidati alle cariche nazionali, che non siano anche delegati al Congresso nazionale, sono a carico dei singoli candidati.
3. Le spese sostenute dai Presidenti degli Esecutivi regionali, per la loro partecipazione al Congresso nazionale, sono finanziate dai rispettivi Esecutivi regionali.
4. Le spese sostenute dal Consiglio regionale per svolgere l'attività prevista dalle norme associative sono finanziate dalle Unità Territoriali e/o Libere Associazioni della Regione.
5. Le Unità Territoriali e/o libere Associazioni devono versare le quote incassate entro 30 giorni dalla loro acquisizione.

Articolo 16

Modifiche allo Statuto

Le modifiche allo Statuto possono essere effettuate solo dal Congresso Nazionale. Le proposte di modifiche allo statuto devono essere inviate preventivamente alle Unità Territoriali *Federisf* e alle Associazioni autonome che aderiscono a *federisf*.

Articolo 17

Per Raggiunti limiti di età (Pensionamento) o se l'associato non esercita più l'attività di Informatore Scientifico del Farmaco non è possibile ricoprire cariche di alcun tipo all'interno della Associazione. Sono invece consentite forme di collaborazione esterne e gratuite.

Articolo 18

Mutuo Soccorso e Volontariato:

L'adesione alla Associazione Federisf prevede inoltre l'accettazione del concetto di Mutuo Soccorso e Volontariato. Quanto effettuato all'interno della Federazione deve avvenire tenendo presente questi principi. Nell'eventualità in cui dovesse presentarsi un problema (anche economico) che investa una qualsiasi Unità Territoriale e/o Libera Associazione iscritta alla

federazione il Comitato di Presidenza potrà adottare strumenti provvisori per la risoluzione di tale problematica , informandone gli organi dell'Esecutivo Nazionale.

Articolo 19

Codice etico

Federisf aderisce al “*Manifesto sui principi etici dell'informazione*” ed al codice etico per una corretta informazione sui medicinali siglato presso il Ministero della Sanità in data 30 aprile 2003.